

## REGOLAMENTO (CEE) N. 124/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2984/87 in ordine all'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 stabilisce le condizioni alle quali si procede agli acquisti d'intervento; che le norme generali relative all'intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>; che le modalità d'applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2232/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, recante modalità di applicazione relative all'intervento nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 2984/87<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3754/87<sup>(6)</sup>, ha avviato l'intervento per tutti i cereali diversi dal frumento tenero panificabile; che le disposizioni succitate inducono a ripristinare l'intervento per il frumento tenero panificabile in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Gli organismi d'intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo loro offerti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987.<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 353 del 16. 12. 1987, pag. 15.